COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 1967

relativa all'aumento del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(67/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la lettera del 18 maggio 1966 con la quale la Repubblica italiana ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate in esenzione da dazio per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b) della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la sua decisione del 4 ottobre 1966 [1], con la quale è stato concesso alla Repubblica italiana, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, un contingente tariffario di 14.000 tonnellate in esenzione da dazio per i suddetti pesci, destinati all'industria conserviera,

Considerando che il volume di 14.000 tonnellate, corrispondente al contingente tariffario consolidato in sede G.A.T.T. a dazio nullo, è stato concesso a titolo provvisorio, in attesa di poter valutare nel modo più esatto possibile le disponibilità esportabili verso l'Italia dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

[1] GU n. 193 del 27. 10. 1966, pag. 3307/66.

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966 (10 mesi)
Importazioni complessive	34.490	41.550	32.952	38.440	29.593
di cui :					
C.E.E. e S.A.M.A.	101	1.322	1.633	3.386	1.124
Paesi terzi	34.389	40.228	31.319	35.054	28.469
Esportazioni	— irrilevanti —				
Produzione media annua	— (1962 — 63 — 64) : 1.800 tonnellate —				

Considerando che le importazioni complessive di tonni effettuate dall'Italia dal 1962 riflettono alcune fluttuazioni ; che, tuttavia, i dati relativi ai primi dieci mesi del 1966 sembrano accennare a una diminuzione di tali importazioni, soprattutto rispetto al 1965 ; che è opportuno osservare fin d'ora che, in base alle informazioni raccolte dai servizi della Commissione, delle importazioni di tonni, per un volume assai elevato, in provenienza da paesi terzi, sono state effettuate dallo Stato membro richiedente negli ultimi due mesi del 1966 in modo che alla data del 31 dicembre 1966 sarebbe stato esaurito il volume contingentario complessivo di 45.000 tonnellate concesso dalla Commissione per tutto il 1966 ; che, d'altra parte, le catastrofiche inondazioni avvenute in Italia nel novembre 1966 hanno causato un deficit alimentare dovuto alle distruzioni delle scorte e del patrimonio zootecnico ; che, inoltre, una parte della produzione animale dell'annata in corso è seriamente compromessa ; che il tonno conservato rappresenta un alimento di sostituzione assai importante per l'Italia, soprattutto come succedaneo dei prodotti alimentari di origine animale ; che per soddisfare gli accresciuti fabbisogni è opportuno offrire all'industria italiana delle conserve di tonno la possibilità di approvvigionamenti supplementari ; che le disponibilità esportabili della Comunità e degli Stati africani e malgascio associati sono state valutate dagli Stati membri interessati intorno alle 5.000 — 6.000 tonnellate per il 1967 ; che, tuttavia, visto l'andamento poco soddisfacente dell'attuale campagna per la cattura dei tonni, non è impossibile valutare che le disponibilità esportabili degli Stati membri interessati non debbano superare nel 1967 il livello medio raggiunto fra il 1963 e il 1966 compresi ; che in ragione di tutte queste considerazioni è opportuno valutare i fabbisogni di importazione italiani in provenienza dai paesi terzi per tutto il 1967 a 45.000 tonnellate e che conseguentemente occorre aumentare il volume contingentario per il 1967 da 14.000 a 45.000 tonnellate, pari al volume richiesto dall'Italia ;

Considerando che, per la fissazione del dazio del contingente, è opportuno tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, peraltro, il compimento di quest'ultima è imminente ; che nel 1966 la Commissione si era fondata, per giustificare la fissazione di un dazio contingentario assai moderato dello 0,5 % per il contingente tariffario supplementare di 31.000 tonnellate concesso all'Italia, soprattutto sul fatto che il mercato della materia prima era stato caratterizzato da un fortissimo aumento, dell'ordine del 25 %, dei prezzi delle forniture dei paesi terzi produttori alle industrie di trasformazione straniere, più particolarmente italiane ; che in realtà tale aumento, aggiungendosi alla concorrenza già relativamente sensibile al livello dei prodotti finiti fra i paesi terzi, da una parte, e gli Stati membri e taluni Stati africani produttori, dall'altra, costringeva l'industria italiana ad affrontare una difficile situazione concorrenziale sul mercato dei prodotti finiti ; che, nell'attuale situazione, è lecito sostenere che le condizioni dell'aumento dei prezzi non hanno subito sensibili mutamenti ; che, conseguentemente, le valutazioni fatte dalla Commissione per il 1966, con particolare riguardo alla difficile situazione concorrenziale dell'industria italiana utilizzatrice di tonni, rimangono nell'insieme valide anche per il 1967 ; che in tal modo e per le considerazioni suddette è opportuno fissare, a titolo eccezionale, il dazio del contingente tariffario supplementare di 31.000 tonnellate a un livello dello 0,5 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967 per le sue importazioni in provenienza

dai paesi terzi di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria delle conserve di pesce, della voce ex 03.01 B I b) della tariffa doganale comune, è portato da 14.000 a 45.000 tonnellate.

Articolo 2

Al contingente tariffario supplementare di 31.000 tonnellate si applica un dazio dello 0,5 %.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1967

che annulla la modifica del prelievo medio ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo per il granoturco destinato alla produzione di amido fissata provvisoriamente con la decisione del 30 settembre 1966

(67/366/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

Visto il regolamento n. 89 della Commissione che stabilisce i criteri per la determinazione dei prezzi franco frontiera per i cereali, le farine, le semole ed i semolini [2],

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso [3],

Visto il regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio, del 21 ottobre 1964, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso [4], ed in particolare l'articolo 2,

Considerando che, con la decisione del 30 settembre 1966 la Commissione ha constatato provvisoriamente le modifiche del prelievo medio per le importazioni in Francia, in provenienza dall'Italia, di granoturco destinato alla produzione di amido ; che questa fissazione provvisoria è stata resa necessaria dalla mancanza di dati relativi alle restituzioni alla produzione di questo prodotto concesse dall'Italia ;

Considerando che, in seguito alla comunicazione da parte del governo italiano delle restituzioni alla produzione per il periodo dal 1° ottobre 1966 al 30 giugno 1967, è stato possibile calcolare, in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 163/64/CEE [5] l'incidenza della restituzione alla produzione sulla media dei prezzi franco frontiera del granoturco destinato alla produzione di amido, applicabile durante tale periodo per l'importazione in Francia in provenienza dall'Italia ; che in seguito a questo calcolo occorre annullare la modifica del prelievo medio fissato a titolo provvisorio con la predetta decisione del 30 settembre 1966,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 66 del 28. 7. 1962, pag. 1899/62.
(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
(4) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.
(5) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2741/64.